

# Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Nuoro 18 giugno 2021

# Oggetto: Approvato il DPCM sulla “certificazione verde” italiana. Attribuite funzioni di controllo ai titolari delle attività per l’accesso alle quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19.

Il Presidente del Consiglio ha firmato oggi il DPCM di cui all’art. 9 della legge di conversione (ancora da pubblicare) del “decreto riaperture”, DL n. 52/2021, approvata ieri in via definitiva.

Il Decreto definisce le **modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19** che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale.

# In particolare, come previsto dal menzionato art. 9, il certificato verde, o “green pass”, è necessario nelle seguenti situazioni, descritte dalla predetta legge non ancora pubblicata:

* **SPOSTAMENTI IN ZONA ARANCIONE E ROSSA.**

**Art. 2, comma 1**. **Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti**, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, **anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19** di cui all’articolo 9.

# ACCOMPAGNATORI DEI PAZIENTI IN ATTESA NEI REPARTI.

**Art. 2-bis, comma 1**. **È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID- 19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19** di cui all’articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi del l’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso**. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

# PERSONE OSPITATE PRESSO STRUTTURE DI OSPITALITA’ O SANITARIE IN USCITA TEMPORANEA.

**Art. 2-quater. 1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali** di cui al capo IV e all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, **sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19** di cui all’articolo 9.

# PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

**Art. 5. 1.** A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, **gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale**. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,

n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 3. In zona gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all’aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (…). **4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19** di cui all’articolo 9.

# SVOLGIMENTO DI FIERE (Si ritiene si tratti di grandi eventi fieristici, non di fiere locali).

**Art. 7. 1. È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi pre visti in relazione al territorio estero di provenienza. 2. **Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi CO VID-19 di cui all’articolo 9**.

# FESTE CONSEGUENTI A CERIMONIE CIVILI O RELIGIOSE.

**Art. 8-bis, comma 2.** Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, **sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di**

**catering e banqueting**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e **con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19** di cui all’articolo 9 del presente decreto.

# Ai fini dell’art. 9 valgono le seguenti definizioni:

* 1. certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
	2. vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
	3. test molecolare: test molecolare di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasitrascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell’acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;
	4. test antigenico rapido: test basato sull’individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;
	5. Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi CO VID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.
1. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
	1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
	2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
	3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
2. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certifica- zione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
5. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali **(SUPERATO DALL’ADOZIONE DEL DPCM IN COMMENTO)**

6-bis. L’interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.

6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato di gitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.

1. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l’attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia di COVID-19, che abiliteranno l’attivazione della Piattaforma nazionale-DGC. I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale- DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DCG, la struttura dell’identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità delle stesse, l’indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini del l’emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità d’uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
5. bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli art. 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, comma 4, 7, comma 2, e 8-bis, comma 2 **(FINI SOPRA ELENCATI).**

**MESSA A DISPOSIZIONE AGLI INTERESSATI DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 GENERATE DALLA PIATTAFORMA NAZIONALE-DGC.**

# Le certificazioni verdi sono messe a disposizione degli interessati attraverso i seguenti strumenti digitali:

* + Portale della piattaforma nazionale-DGC, cui si accede sia attraverso identità digitale sia con autenticazione a più fattori;

# Fascicolo sanitario elettronico;

* + **App Immuni;**
	+ App IO;
	+ Sistema TS, per il tramite di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e altri medici delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alla funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria.

**Le certificazioni verdi Covid-19 sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico** munito delle caratteristiche descritte nell’Allegato D al DPCM.

**Ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni, è prevista l’apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR Code)**, generato con le caratteristiche e le modalità descritte nel medesimo allegato D.

**VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 EMESSE DALLA PIATTAFORMA NAZIONALE-DGC**

# La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile (App) descritta in allegato B, paragrafo 4, al DPCM.

**Alla verifica sono deputati:**

1. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;

# Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti a pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge n. 94/20091;

1. **I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati**;

# Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid- 19, nonché i loro delegati;

1. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
2. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;

# I soggetti di cui alle lettere c), d), e), f) sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

L’**App di verifica è installata su un dispositivo mobile**, che consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (*offline*), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

L’applicazione italiana, denominata VerificaC19, è conforme alla versione europea, ma dispone di un numero inferiore di dati visualizzabili dall’operatore, in ottica di minimizzazione delle informazioni trattate.

La procedura di verifica offline presuppone l’esistenza di una base dati locale che viene aggiornata tramite interrogazione alla propria piattaforma nazionale almeno una volta al giorno. Durante questa fase di aggiornamento vengono recepite tutte le informazioni sul materiale crittografico utilizzato dai vari Stati Membri, per garantire l’autenticità, la validità e l’integrità delle Certificazioni mediante sigilli elettronici o mezzi analoghi.

1 7. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 134](https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000120258ART142%2B10LX0000120258ART217%2C__m%3Ddocument) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al [regio](https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000120258ART0%2C__m%3Ddocument) [decreto 18 giugno 1931, n. 773,](https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000120258ART0%2C__m%3Ddocument) e successive modificazioni, è autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche. E' vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.

1. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

# Il flusso di utilizzo dell’App di verifica si articola nelle seguenti fasi:

* 1. **La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato, che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).**
	2. L’App legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
	3. L’App applica le regole previste per verificare che la Certificazione sia valida.

# L’App mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione, nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

**L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.**

Cordiali saluti,

CONFESERCENTI

NUORO OGLIASTRA